



AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE – AREA SCIENCE PARK

WHISTLEBLOWING POLICY

PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE.

Premessa	2
1. Soggetti legittimati alla presentazione di una segnalazione.	2
2. Destinatario e soggetti preposti alla gestione delle segnalazioni.	2
3. Oggetto della segnalazione.....	3
4. Esclusioni.	3
5. Modalità di presentazione.....	3
6. Istruttoria e conclusione del procedimento.	4
7. Tutela del segnalante da misure ritorsive.....	5
8. Tutela della riservatezza del whistleblower.....	6

Premessa

La presente procedura è volta a dare piena attuazione alla disciplina in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. *whistleblower*), ai sensi dell'art. 54-bis del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (come da ultimo modificato con Legge 30 novembre 2017, n. 179), nonché delle Linee guida emanate dall'ANAC con Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015.

1. Soggetti legittimati alla presentazione di una segnalazione.

Sono legittimati alla presentazione di una segnalazione le seguenti persone fisiche:

- a. i dipendenti di Area Science Park (compresi i soggetti che si trovano in posizione di comando, distacco o analoghe);
- b. i collaboratori a qualsiasi titolo di Area Science Park, gli assegnisti di ricerca che svolgono la propria attività presso l'Ente, gli stagisti o titolari di borse di studio e formazione che svolgono stage o tirocinio presso Area Science Park;
- c. i dipendenti e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e di coloro che realizzano opere in favore di Area Science Park, anche al di fuori dell'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici.

Il *whistleblower* deve:

- a. essere certo o ritenere altamente probabile che il fatto segnalato si sia verificato o sia in procinto di verificarsi. La certezza o la ritenuta alta probabilità devono derivare da riscontri oggettivi (non da sospetti o voci);
- b. aver appreso la notizia del fatto in virtù delle proprie responsabilità d'ufficio oppure a causa o in occasione dello svolgimento della propria attività lavorativa;
- c. effettuare la segnalazione al fine di tutelare l'integrità di Area Science Park e dell'interesse pubblico, e non a fini riconducibili esclusivamente alla soddisfazione personale, né, a maggior ragione, meramente emulativi.

2. Destinatario e soggetti preposti alla gestione delle segnalazioni.

La segnalazione deve essere effettuata al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (di seguito anche "RPCT") di Area Science Park, individuato nella persona del Direttore Generale.

Le segnalazioni inviate dal personale al Responsabile d'Ufficio o Direttore di Servizio, nonché quelle pervenute per errore a un qualsiasi dipendente di Area Science Park, devono essere immediatamente trasmesse al RPCT. In tale circostanza deve essere comunque rispettata la riservatezza dell'identità del segnalante e del contenuto della segnalazione.

Il *whistleblower* ha facoltà di trasmettere la segnalazione, anziché al RPCT di Area Science Park:

- a. all'ANAC;
- b. all'autorità giudiziaria;
- c. alla Corte dei Conti;

con le modalità e le procedure previste dalla normativa vigente.

3. Oggetto della segnalazione.

I fatti illeciti che possono costituire oggetto di segnalazione comprendono ogni fatto di corruzione in senso lato. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- a. fatti costituenti reato (tra cui, in particolare, i delitti contro la pubblica amministrazione, quali il peculato, la corruzione, l'abuso d'ufficio, l'induzione indebita a dare o promettere utilità, ecc.);
- b. violazioni del codice di comportamento dei dipendenti di Area Science Park;
- c. fatti che comportano un danno erariale;
- d. ogni ipotesi di mala amministrazione e abuso a fini privati delle funzioni attribuite, a prescindere dalla rilevanza penale del fatto.

4. Esclusioni.

La presente procedura non si applica a:

- a. segnalazioni presentate in forma anonima;
- b. segnalazioni fondate su meri sospetti o voci;
- c. segnalazioni relative a fatti non riferibili al personale e/o all'ambito di operatività di Area Science Park;
- d. segnalazioni relative a notizie apprese al di fuori della responsabilità d'ufficio oppure a causa o in occasione dello svolgimento della propria attività lavorativa;
- e. segnalazioni effettuate a fini riconducibili esclusivamente a un interesse personale (ad es. semplici lamentele nei confronti di altri dipendenti).

È tuttavia in facoltà di Area Science Park:

- i) procedere alle opportune verifiche anche in presenza di una segnalazione anonima, purché la medesima sia adeguatamente circostanziata e resa con dovizia di particolari (v. punto 5). Le tutele previste a favore del *whistleblower* si applicano però soltanto a soggetti individuabili e riconoscibili;
- ii) effettuare richieste di integrazioni;
- iii) trasmettere la segnalazione agli enti competenti.

5. Modalità di presentazione.

La segnalazione deve essere circostanziata. In particolare, devono risultare chiare:

- a. le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto di segnalazione;
- b. la descrizione del fatto;
- c. le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

La segnalazione deve essere sottoscritta e corredata da un documento di riconoscimento del *whistleblower*.

È opportuno che il segnalante dichiari la presenza di un eventuale interesse privato collegato alla segnalazione.

La segnalazione va effettuata preferibilmente utilizzando l'apposito modulo pubblicato sul sito istituzionale di Area Science Park:

www.areasciencepark.it/amm-trasparente/prevenzione-della-corruzione/

La segnalazione può essere trasmessa ad Area Science Park:

- via e-mail alla casella di posta elettronica whistleblowing@areasciencepark.it accessibile soltanto dal RPCT. Qualora il dipendente faccia uso del proprio account di posta elettronica con dominio @areasciencepark.it ai fini dell'invio della segnalazione, la medesima non dovrà essere accompagnata da alcun documento di riconoscimento;
- a mezzo del servizio postale. In tal caso, la segnalazione va inserita in BUSTA CHIUSA recante la dicitura "RISERVATA PERSONALE" e deve essere inviata al seguente indirizzo:

Area Science Park

Direzione generale

c.a. Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza

Padriciano, 99 – 34149 Trieste

Al fine di garantire la riservatezza del *whistleblower*, si consiglia di separare:

- la Sezione 1 del modulo (Dati del segnalante), con allegata copia del documento di riconoscimento, da

- la Sezione 2 dello stesso modulo (Dati e informazioni sulla condotta illecita)

nel seguente modo: inserire la Sezione 1 (Dati del segnalante) assieme alla copia del documento di riconoscimento in una busta chiusa di piccole dimensioni. La busta piccola dovrà essere inserita – unitamente alla Sezione 2 (Dati e informazioni sulla condotta illecita) – in una busta più grande, che andrà poi inviata a mezzo posta all'indirizzo indicato.

In alternativa all'invio di una segnalazione scritta, il *whistleblower* ha altresì la facoltà di effettuarla in forma orale, mediante dichiarazione rilasciata in presenza del RPCT. In tal caso, della dichiarazione verrà redatto un processo verbale, da sottoscrivere da parte del *whistleblower*.

6. Istruttoria e conclusione del procedimento.

Le segnalazioni inviate al RPCT devono essere protocollate "in forma riservata", assicurando che la visibilità delle corrispondenti registrazioni di protocollo e dei relativi documenti sia limitata esclusivamente al RPCT medesimo.

Preliminarmente il RPCT valuta senza indugio, e comunque entro 5 giorni dalla sua presentazione, che la segnalazione non sia ascrivibile alle cause di esclusione di cui al punto 4. Le segnalazioni rientranti nei suddetti casi di esclusione saranno archiviate, in forma cumulativa e con cadenza semestrale, dal RPCT.

Fuori dei casi di esclusione, già appena ricevuta la segnalazione, il RPCT può richiedere al *whistleblower* di integrarla, ove quanto denunciato non sia adeguatamente circostanziato.

Valutato quanto sopra, se del caso, il RPCT avvia l'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate e, in primo luogo, verifica se quanto rappresentato nella segnalazione sussista o no. A tal fine, il RPCT invita i soggetti preposti alle unità organizzative alle quali si riferiscono i fatti segnalati a prendere posizione in merito alla segnalazione pervenuta. A questo scopo invia

loro, entro un termine massimo di 20 giorni dalla presentazione della segnalazione, una nota scritta, riportante il contenuto della segnalazione stessa e che non renda in alcun modo identificabile la persona del *whistleblower*. In tale nota, il RPCT richiede una presa di posizione esaustiva in merito al fatto segnalato da fargli pervenire entro un congruo termine (comunque non superiore a 30 giorni).

Il *whistleblower* può in ogni momento chiedere informazioni sullo stato della trattazione della sua segnalazione tramite l'invio di una richiesta via e-mail alla casella di posta elettronica whistleblowing@areasciencepark.it.

Area Science Park non assume alcuna responsabilità per la violazione della riservatezza del *whistleblower* derivante da un'impropria formulazione della comunicazione con cui lo stesso abbia esercitato la suddetta facoltà.

Entro un termine massimo di 120 giorni dalla presentazione della segnalazione, il RPCT conclude il procedimento, provvedendo alternativamente nel modo seguente.

Qualora la segnalazione si rivelasse manifestamente infondata, il RPCT provvede all'archiviazione della medesima secondo le modalità di cui sopra.

Qualora la segnalazione si rivelasse non manifestamente infondata, il RPCT provvede al suo inoltro:

- all'ANAC, all'autorità giudiziaria e/o alla Corte dei Conti per i profili di rispettiva competenza;
- all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, per eventuali profili di responsabilità disciplinare;
- al Dipartimento della funzione pubblica.

Dell'esito del procedimento è data notizia anche al *whistleblower* che abbia indicato almeno un recapito nella Sezione 1 del modulo.

7. Tutela del segnalante da misure ritorsive.

Ai sensi della normativa in materia di *whistleblowing*, il *whistleblower* che abbia segnalato o denunciato condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione.

Qualora nei suoi confronti venga adottata una delle citate misure ritorsive, il *whistleblower* ha la facoltà di comunicare tale circostanza all'ANAC, direttamente o per il tramite delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative all'interno di Area Science Park.

È a carico di Area Science Park dimostrare che le misure adottate nei confronti del *whistleblower* e da questi ritenute discriminatorie o ritorsive, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa. Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati da Area Science Park sono nulli.

Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione è reintegrato nel posto di lavoro.

La tutela di cui al presente punto non è però garantita nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del *whistleblower* per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

8. Tutela della riservatezza del whistleblower.

Tutti i soggetti che a qualunque titolo fossero coinvolti nella gestione delle segnalazioni, ivi compreso l'organo competente allo svolgimento del procedimento disciplinare, sono tenuti a mantenere il massimo riserbo sull'identità del segnalante e su ogni altro dato o informazione che la possa rivelare anche indirettamente. La violazione di detti obblighi è sanzionabile dal punto di vista disciplinare, ferme restando le altre forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

L'identità del *whistleblower* non può essere rivelata. A tal fine, in sede di avvio dell'istruttoria si procede a separare quelle parti della segnalazione da cui sia possibile evincere le generalità e i dati identificativi del segnalante dalle altre parti che contengono esclusivamente la rappresentazione dei fatti segnalati. Solo queste ultime parti vengono utilizzate ai fini dell'istruttoria.

Ai sensi dell'art. 54-bis comma 3 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “... *Nell'ambito del procedimento disciplinare [eventualmente instaurato a carico del segnalato] l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità*”.

La valutazione circa la sussistenza della condizione di “indispensabilità” della conoscenza del nominativo del *whistleblower* spetta all'organo competente per il procedimento disciplinare, che decide con provvedimento motivato e su specifica richiesta dell'incolpato, il quale è tenuto a provare i fatti che costituiscono il fondamento della sua pretesa.

Il consenso del *whistleblower* viene acquisito dal RPCT, che provvederà a trasmettere la segnalazione integrale all'organo competente per il procedimento disciplinare.

Se il *whistleblower* non acconsente espressamente alla rivelazione della propria identità, l'Ente non potrà procedere con il procedimento disciplinare.

È comunque opportuno che il responsabile dell'ufficio procedimenti disciplinari venga a conoscenza del nominativo del *whistleblower* solamente quando il soggetto interessato chieda sia resa nota l'identità dello stesso per la sua difesa. Gravano sul responsabile dell'ufficio procedimenti disciplinari gli stessi doveri di comportamento, volti alla tutela della riservatezza del segnalante, cui è tenuto il RPCT.

La segnalazione è infine sottratta al diritto d'accesso previsto dagli articoli 22 ss. della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché all'accesso civico e all'accesso civico generalizzato previsti dal Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Nella fase di inoltro all'ANAC, all'autorità giudiziaria e/o alla Corte dei Conti da parte del RPCT la trasmissione dovrà avvenire avendo cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l'ordinamento riconosce la tutela rafforzata della riservatezza ai sensi dell'art. 54-bis del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Il RPCT ha in ogni caso cura di comunicare al *whistleblower* a quale soggetto esterno la segnalazione sia stata trasmessa. Resta fermo che, laddove l'Autorità giudiziaria o contabile chiedano al RPCT, per esigenze istruttorie, di conoscere l'identità del *whistleblower*, il RPCT può procedere a fornire tale indicazione, avvertendo preventivamente il *whistleblower* stesso.